

Sulla base delle richieste pervenute si pubblicano alcuni chiarimenti e/o esplicitazioni di quanto contenuto negli atti di gara pubblicati:

CHIARIMENTI

1) Paragrafo 9 p.to 2 del Disciplinare di gara:

3 schede formato A3 o 6 schede formato A4 sono da intendersi 3 facciate di un foglio formato A3 o 6 facciate di un foglio formato A4.

2) Paragrafo 5 p.to 5.7 del Disciplinare di gara:

Con riferimento ai servizi prestati negli ultimi tre anni, possono concorrere a raggiungere l'importo anche servizi iniziati prima del triennio 2008-2009-2010 e servizi ancora in corso al termine del 2010, per la parte di essi eseguita nello stesso triennio. Andrà in tali casi fornita opportuna documentazione atta a dimostrare la regolare esecuzione ed il buon esito della parte del servizio svolta nel triennio.

Detti servizi devono essere "analoghi" quindi non necessariamente identici a quello oggetto della gara. La valutazione della effettiva analogia verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice.

3) Il paragrafo 12 a pag. 24 con riferimento al p.to 5.7 recita testualmente:

"I concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i predetti requisiti speciali di cui al precedente punto 5.7 che dovrà essere costituita:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;*
- se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente."*

A tal proposito si specifica che laddove per un servizio prestato a favore di una amministrazione pubblica non sia stato emesso (perché non previsto) un certificato di regolare esecuzione o altro atto o certificato equivalente, la documentazione probatoria potrà essere sostituita da altra documentazione che comprovi l'accettazione del risultato da parte del committente.

Nel caso in cui tale documentazione probatoria sia costituita da una fattura sarà necessario provare che la stessa sia stata per intero quietanzata.